

Patto parasociale tra gli azionisti di Engadin Tourismus AG

Premessa

Stipulato tra gli azionisti:

Comuni di Bever, Bregaglia, Celerina/Schlarigna, La-Punt-Chamues-ch, Madulain, Pontresina, Samedan, S-chanf, Sils im Engadin/Segl, Silvaplana e Zuoz
(in seguito «azionisti»)

Art. 1 – Situazione di partenza

¹I suddetti Comuni possiedono tutte le azioni di Engadin Tourismus AG (in seguito Engadin Tourismus) con sede a St. Moritz.

²Il presente patto parasociale ha la funzione di disciplinare i rapporti interni tra gli azionisti, segnatamente al fine di tutelare reciprocamente la partecipazione azionaria a Engadin Tourismus.

³Ciò premesso, le parti concordano quanto segue:

Art. 2 – Politica aziendale

Engadin Tourismus è un'organizzazione senza scopo di lucro che svolge i compiti secondo statuti e mandati di prestazione. Ciò implica che gli azionisti rinunciano alla distribuzione di dividendi e che tutti gli utili sono reinvestiti.

Art. 3 – Partecipazione

¹I Comuni della Regione Maloja o delle regioni limitrofe, che si considerano parte della destinazione turistica secondo gli statuti, sono eleggibili come azionisti. I Comuni affiliati detengono azioni in base alla loro relativa importanza economica nella destinazione.

²I Comuni partecipano al capitale azionario per metà in base alle entrate delle imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche ed alle imposte sull'utile e sul capitale

delle persone giuridiche secondo la tassazione dell'imposta cantonale sulla base del periodo fiscale più recente disponibile al momento della fondazione della società e per metà in proporzione al numero di abitanti (popolazione residente permanente) secondo l'ultima statistica ufficiale sulla popolazione disponibile.

³Per il calcolo della partecipazione azionaria di frazioni dei Comuni affiliati si fa riferimento alla popolazione della frazione. Si suppone che il gettito fiscale per abitante della frazione corrisponda a quello del suo Comune.

⁴Ogni quattro anni si verifica se le partecipazioni azionarie corrispondono ancora alle quote dei Comuni come determinate in base al succitato sistema di calcolo. Se le condizioni nel frattempo sono mutate, le quote azionarie vengono compensate tra i Comuni. Le quote di partecipazione azionaria dei Comuni a Engadin Tourismus vengono modificate quando la variazione calcolata risulta essere superiore a 1 punto percentuale.

⁵La ripartizione azionaria illustrata di seguito rimane valida fino a nuovo avviso:

Azionisti	Capitale azionario in CHF	Numero di azioni al valore nominale di CHF 50	Quota in % prima della riduzione del capitale	Quota in % Dopo la riduzione del capitale
Tutti	164'000.00	3'280	65.60%	100.00%
Bever	8'000.00	160	3.20%	4.88%
Bregaglia	3'750.00	75	1.50%	2.29%
Celerina/Schlarigna	26'000.00	520	10.40%	15.85%
La Punt-Chamues-ch	9'500.00	190	3.80%	5.79%
Madulain	2'750.00	55	1.10%	1.68%
Pontresina	29'250.00	585	11.70%	17.84%
Samedan	35'500.00	710	14.20%	21.65%
S-chanf	7'750.00	155	3.10%	4.73%
Sils im Engadin/Segl	10'250.00	205	4.10%	6.25%
Silvaplana	16'000.00	320	6.40%	9.76%
Zuoz	15'250.00	305	6.1%	9.30%

⁶Se altri azionisti desiderano essere ammessi alla partecipazione, è necessaria una decisione a maggioranza qualificata di 2/3 degli azionisti esistenti, indipendentemente dal numero di azioni appartenenti agli azionisti. In caso di una decisione di maggioranza, gli azionisti sono tenuti a mettere a disposizione le loro azioni in modo tale da stabilire i rapporti di partecipazione tra gli azionisti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2. I nuovi azionisti devono essere disposti a sottoscrivere il patto parasociale.

Art. 4 – Prezzo di acquisto delle azioni

In caso di transazione azionaria tra azionisti, il prezzo di acquisto equivale al valore nominale.

Art. 5 – Mandato di prestazione e finanziamento

¹L'attività di Engadin Tourismus è regolata da accordi di prestazione con tutti i Comuni affiliati a Engadin Tourismus. Gli accordi di prestazione prevedono un mandato di base ed eventuali prestazioni supplementari. Il mandato di base è identico per tutti i Comuni affiliati, mentre le prestazioni supplementari possono essere diverse.

²I Comuni azionisti mettono a disposizione un budget globale annuale di CHF 6,22 Mio. per finanziare il mandato di base (compreso il mandato di base per i servizi di consulenza regionale per gli ospiti). Qualsiasi adeguamento del budget globale richiede una maggioranza qualificata di 2/3 dei Comuni affiliati.

³Il finanziamento del budget si basa sulla rispettiva chiave di ripartizione della regione, escluso il Comune di St. Moritz. Per il calcolo del Comune di Bregaglia si tiene conto solo delle cifre relative alla frazione di Maloja. La chiave di ripartizione viene comunicata a Engadin Tourismus al più tardi 30 giorni prima delle date di pagamento.

⁴Ogni Comune ha inoltre la facoltà di richiedere a Engadin Tourismus delle prestazioni supplementari (p. es. uffici di informazione) in funzione delle proprie esigenze, assumendosene i relativi costi. Le basi di calcolo utilizzate per l'indennizzo sono identiche per tutti i Comuni.

⁵Tutti i budget messi a disposizione vengono verificati ogni 2 anni in base al rincaro.

⁷Se un Comune non desidera più partecipare alle prestazioni di base, deve mettere a disposizione le proprie azioni al valore nominale agli altri Comuni ed uscire dalla partecipazione. I Comuni rimanenti si impegnano a rilevare le azioni secondo le proporzioni azionarie sopra descritte.

Art. 6 – Ampliamento dell'attività

Un eventuale ampliamento delle attività di Engadin Tourismus sarà deciso dall'Assemblea generale in conformità dello Statuto.

Art. 7 – Attività in concorrenza

¹Gli azionisti si assicurano che le attività di Engadin Tourismus e quelle delle organizzazioni turistiche locali siano coordinate, ottimizzate e concordate reciprocamente a beneficio della destinazione e dei suoi ospiti.

²In caso di dubbio se una prevista attività, strumento o materiale informativo rientri nell'ambito di applicazione del paragrafo precedente, si cerca una soluzione consensuale con Engadin Tourismus.

Art. 8 – Gestione dell'azienda

²Gli azionisti concordano sul fatto che le attività di Engadin Tourismus sono orientate alle esigenze del mercato e degli ospiti.

Art. 9 – Disposizioni finali

¹Il presente patto parasociale entra in vigore con la firma di tutti gli azionisti e sostituisce tutti gli accordi precedenti.

²Il patto parasociale è vincolante per i singoli firmatari ed i loro successori legali per la durata della loro partecipazione azionaria diretta o indiretta ad Engadin Tourismus.

³Modifiche ed aggiunte al presente patto parasociale devono essere approvate da tutti gli azionisti per essere valide.

⁴Il presente patto parasociale e tutti gli accordi correlati, nonché le modifiche e le integrazioni, sono regolati dal diritto svizzero.

⁵Se si dovesse constatare che una delle suddette disposizioni contrattuali non è valida a causa dell'incompatibilità con una disposizione di legge obbligatoria, la validità delle restanti disposizioni non ne risentirà e la disposizione invalidata verrà sostituita da un'altra disposizione che risponda per quanto possibile alle finalità della disposizione originaria in modo conforme alla legge.

⁶Tutte le controversie relative al presente patto parasociale nonché agli statuti ed ai regolamenti di Engadin Tourismus, saranno decise in via definitiva dal Presidente del Tribunale cantonale del Cantone dei Grigioni, con esclusione del procedimento giudiziario ordinario. È escluso qualsiasi rimedio giuridico ordinario.

Luogo/Data

Comune di Bever

Luogo/Data

Comune di Bregaglia

Luogo/Data

Comune di Celerina/Schlarigna

Luogo/Data

Comune di La Punt-Chamues-ch

Luogo/Data

Comune di Madulain

Luogo/Data

Comune di Pontresina

Luogo/Data

Comune di Samedan

Luogo/Data

Comune di S-chanf

Luogo/Data

Comune di Sils im Engadin/Segl

Luogo/Data

Comune di Silvaplana

Luogo/Data

Comune di Zuoz
